

# FAQ relative al bando “Contributo sul costo di costruzione” art.18 della l.r. n.13/2020.

## 1. Chi può partecipare?

Possono partecipare chi richiede al Comune istanze edilizie onerose (permesso a costruire, segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione di inizio lavori asseverata) nel periodo tra il 29 maggio 2020 e il 30 novembre 2020, fino ad esaurimento delle risorse.

La disposizione introdotta non ha effetti retroattivi e non riguarda le pratiche in corso di istruttoria comunale presentate agli uffici prima di tale periodo.

## 2. Quali spese copre?

Copre la parte del contributo sul costo di costruzione che il cittadino o l'impresa deve versare al Comune per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. Il bando non finanzia la parte relativa agli oneri di urbanizzazione e non finanzia costi relativi a materiali o a manodopera necessari per la realizzazione degli interventi.

## 3. Come si calcola il Costo di costruzione e quanto incide?

I Comuni determinano l'incidenza del costo di costruzione sulla base delle disposizioni seguenti:

il D.M. 10 Maggio 1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici);

il D.P.R. 6 Giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

la L.R. 5 Dicembre 1977 n.56 (Tutela ed uso del suolo) - articoli 51 e 52;

la D.C.R. 1dicembre 1977, n. 240/CR-8792 (Artt. 6 e 10 della L.R. 28 gennaio 1977, n. 10. Criteri per la determinazione delle aliquote relative al costo di costruzione);

la D.C.R. 28 luglio 1982, n. 320-16021 (art. 9 della legge 25 Marzo 1982, n .94. Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione);

la D.C.R. 27 aprile 1988, n. 765-5767 (Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione. Rettifica errore materiale);

il D.M. 20 giugno 1990 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia);

la D.C.R. 21 giugno 1994, n.817-8294 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali);

la D.C.R. 10 Dicembre 1996, n. 345-19066 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali).

Indicativamente, per gli edifici residenziali di nuova costruzione tale costo varia tra il 5 e il 12% (in funzione delle caratteristiche tipologiche, della destinazione ed ubicazione) del valore aggiornato all'istat fornito dalla Regione; per gli interventi residenziali sugli edifici esistenti l'aliquota è il 5% di 1/3 del costo effettivo di costruzione determinato sulla base di un elenco prezzi adottato dal Comune (v. DCR 817-8294).

Per gli edifici produttivi tale costo non è dovuto (v. art.19 del DPR n.380/2001)

Per le altre destinazioni d'uso si applicano diverse aliquote al computo metrico calcolato sulla base del prezziario adottato dal Comune.

#### **4. Chi presenta la richiesta di contributo?**

La richiesta è avanzata dai professionisti abilitati alla presentazione delle istanze edilizie, a nome e per conto di privati ed imprese, esclusivamente attraverso la specifica piattaforma reperibile sul sito [www.mude.piemonte.it](http://www.mude.piemonte.it) (tasto “Bando costo di costruzione”).

Terminato il budget disponibile la piattaforma comunicherà lei stessa al richiedente l'impossibilità di attivare la richiesta del contributo regionale.

#### **5. E' necessario comunicare al Comune di voler accedere alla richiesta di contributo regionale?**

Sì, è necessario affinché il Comune sia a conoscenza della procedura in atto e possa concluderla. La comunicazione deve avvenire in forma scritta contestualmente all'inoltro dell'istanza edilizia e prima di procedere alla presentazione della domanda di contributo.

#### **6. Quali sono gli interventi ammessi a contributo al 100% e quali al 50%?**

Il costo di costruzione è finanziato al 100% per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ovvero per gli interventi di: manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, sostituzione edilizia, nonché per gli interventi previsti dalla L.r. 16/2018 e dalla L. n.106/2011 (art.5 c. da 9 a 14).

Il costo di costruzione è finanziato al 50% per gli interventi di nuova edificazione e che non rientrano nei casi precedentemente elencati.

#### **7. Gli ampliamenti di edifici esistenti possono beneficiare del 100% del contributo sul costo di costruzione?**

Sì, qualora rientrino nei casi previsti dalla l.r. n.16/2018, dalla L. n.106/2011(art.5 commi da 9 a 14), nonché nei casi rientranti nella nuova definizione di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 lett.d) del Dpr 380/2001 (così come modificato dal Decreto Legge n.76/2020).

Anche gli ampliamenti pertinenziali che il Dpr 380/2001 (art.3 let. e.6) non considera come nuova costruzione possono beneficiare del 100% del contributo.

#### **8. Sono disponibili le registrazioni dei webinar svolti di presentazione ai cittadini e di approfondimento per i Comuni?**

Sì, sono visualizzabili nella pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/territorio/edilizia/ripartipiemonte-modalita-per-beneficiare-contributo-sui-costi-costruzione>

#### **9. Quale IBAN deve comunicare il Comune?**

Il Comune deve fornire gli estremi bancari che ritiene opportuni per l'accredito del contributo da parte della Regione. Tali estremi devono essere indicati al momento dell'accreditamento dei propri tecnici comunali.

#### **10. Cosa deve fare il Comune al termine dei lavori o nel caso in cui i lavori oggetto dell'istanza edilizia siano realizzati solo in parte e il costo di costruzione debba essere ricalcolato sulla base dei lavori effettivamente eseguiti?**

Per tale fase, non è previsto l'utilizzo della "piattaforma" accessibile dal sito MUDE e il Comune deve comunicare esclusivamente all'indirizzo di PEC: [finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it](mailto:finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it) l'avvenuta data di "fine lavori", specificando ai fini dell'individuazione della pratica il numero assegnato

("CONT\_COSTR.1.0.0.202.,.....), il nome e il codice fiscale/partita IVA del beneficiario e l'importo ricevuto. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, ovvero realizzi opere minori o difformi dalle richieste, con "costo di costruzione" inferiore, il Comune deve calcolare e comunicare alla medesima casella di PEC indicata l'effettivo costo di costruzione dovuto specificando l'importo che deve essere restituito alla Regione Piemonte; anche in tale caso occorre indicare il nome e il codice fiscale/partiva IVA del beneficiario, l'importo finanziato e il numero dell'istanza assegnato ("CONT\_COSTR.1.0.0.202.,.....).

**11. Possono accedere al bando le richieste di completamento delle opere a permesso di costruire scaduto (art.15 c.3 del DPR 308/2001) che prevedono un ricalco del contributo?**

Sì

**12. Nel caso i titolari dell'istanza edilizia siano più comproprietari chi può fare la richiesta?**

Il bando ammette una sola domanda per titolare di istanza edilizia, quindi la piattaforma ammette un solo richiedente, titolare di codice fiscale o di partita iva (per le aziende).

**13. E' possibile richiedere il contributo regionale in caso di varianti in corso d'opera?**

Sì, se la variante in corso d'opera richiede un titolo edilizio oneroso

**14. Il Comune percepisce il contributo regionale nel caso di voltura dell'intestatario dell'immobile?**

Sì